

TI_GERICHTE 52.2000.245 vom 15. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.245

FR: TI_GERICHTE 52.2000.245 du 15 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.245 del 15 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione della ricorrente non è necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). Del resto, con il gravame in rassegna, essa ha ben espresso i motivi per cui ha impugnato il provvedimento adottato dal Consiglio di Stato. Il suo diritto di essere sentita è stato quindi ampiamente salvaguardato. Neppure l'audizione delle figlie dell'insorgente si rivela imprescindibile. L'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo non conferisce alle stesse un diritto assoluto ad essere sentite personalmente, ovvero oralmente. A seconda del caso e delle circostanze, è sufficiente che esse possano esprimersi per iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c). Orbene, _____ e _____ hanno avuto la possibilità di esprimersi per bocca della madre ed è indubbio che le richieste avanzate dalla ricorrente riflettano il desiderio delle fanciulle di potersi stabilire in Svizzera. Per quanto riguarda il richiamo degli atti relativi alla procedura in rassegna, va osservato che ciò avviene d'ufficio (art. 49 cpv. 1 PAmm). Come se non bastasse, il Tribunale ha finanche invitato l'insorgente a consultare gli atti in sede, facoltà di cui essa non si è avvalsa nonostante la sua esplicita richiesta espressa in tal senso nel suo allegato ricorsuale (pag. 2). Non è infine necessario richiamare l'incarto fiscale del marito di _____, volto a dimostrare che vi sono le garanzie sufficienti per mantenere _____ e _____ in Svizzera, in quanto non appare idoneo anch'esso a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. 2. 2.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). 2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli minorenni. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,

segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Per giurisprudenza, il genitore che ha, per propria libera scelta, deciso di partire per l'estero non può quindi, di regola, dedurre dall'art. 8 CEDU alcun diritto a fare entrare in Svizzera la propria prole, se ha con quest'ultima delle relazioni meno strette rispetto a quelle intrattenute dall'altro genitore e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Pertanto, il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le relazioni familiari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. A tale proposito va detto che, per valutare questi aspetti, non si deve tenere conto soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. In ogni caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento familiare non diverrebbe in pratica mai possibile. E' necessario per contro accertare presso quale dei genitori il figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione familiare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni familiari sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso del genitore titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è trasferita da un genitore all'altro.

Riassumendo, l'autorizzazione di soggiorno alla prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non sussistono interessi familiari preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento sia imperativo, e, da ultimo, se non vi sono da parte delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni intrattenute sino a quel momento (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81 consid. 4b). I principi testé esposti valgono per analogia anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un familiare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588, consid. 2c). 3. La ricorrente si è separata volontariamente dalle figlie nella primavera del 1997, lasciandole in cura presso sua madre e sua sorella. A quel momento, _____ e _____ avevano rispettivamente _____ e _____ anni. _____ non è stata costretta ad allontanarsi dalle proprie figlie. Essa ha scelto la via della separazione per rifarsi una nuova vita nel nostro Paese, dove si è sposata con un cittadino italiano. A partire dalle nozze celebrate nel settembre 1997, l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora. A quel momento, essa aveva già la possibilità di richiedere immediatamente il ricongiungimento familiare con le sue figlie; tuttavia non ne ha fatto richiesta. E' solo nella primavera del 1999 che _____ ha voluto presso di lei _____ e _____, invocando motivi di ordine morale, educativo e sanitario (v. scritto 16 aprile 1999 all'Ufficio regionale stranieri di _____). Durante questi anni, _____ sostiene di aver comunque mantenuto i contatti con la prole tramite lettere, telefonate nonché rendendo loro visita. Sennonché a prescindere dal fatto che essa non versa agli atti nessuna documentazione al fine di rendere quantomeno verosimile i suoi argomenti, va rilevato che è comunque del tutto naturale che madre e figli mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione. Ciò è tuttavia insufficiente per far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine, segnatamente con la sorella e la madre della ricorrente le quali è certo che si occupavano della cura e

dell'educazione di _____ e _____. Dagli atti di causa risulta pure che nel suo curriculum vitae del 10 ottobre 1997 prodotto nell'ambito del rilascio del suo permesso di dimora per vivere insieme al marito in Svizzera, la ricorrente ha sottaciuto l'esistenza di _____ e _____. Questo modo di agire suscita invero ulteriori dubbi circa l'intensità del legame tra le interessate (cfr. art. 8 cpv. 4 ODDS; DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Non risulta nemmeno che, rispetto a quando la sorella e la madre dell'insorgente si sono assunte la cura delle sue figlie, la situazione familiare di queste ultime abbia subito delle modifiche tali da impedir loro di continuare a vivere al proprio paese d'origine. _____ sostiene invero che attualmente _____ e _____ non avrebbero più la possibilità di risiedere in Brasile, in quanto sua madre non sarebbe più in grado di accudirle e sua sorella sarebbe gravemente malata. Senonché, a prescindere che questi argomenti sono privi di alcun supporto probatorio, non è dato di vedere come gli asseriti problemi invocati dalla ricorrente siano tali da impedire alle sue figlie di vivere presso altri parenti in Brasile, dove hanno trascorso la loro infanzia e in cui si trovano da sempre i loro principali legami sociali ed affettivi, e costringerle a stabilirsi in Svizzera dalla madre, unico legame che hanno nel nostro paese. Tanto più che dagli atti si evince come fossero i rispettivi padri della bambine a detenere l'autorità parentale delle stesse fino all'entrata in Svizzera di queste ultime nell'aprile 1999 (v. le due autorizzazioni 2 marzo 1999 di espatrio per _____ e _____ rilasciate rispettivamente da _____, da cui la ricorrente aveva divorziato il 12 agosto 1992, e _____). Che _____ e _____ risiedano attualmente e da due anni presso la madre e siano state iscritte a scuola non permette di mutare il giudizio. La loro presenza sul territorio elvetico è tollerata fintanto che la loro domanda di soggiorno non sia stata decisa definitivamente. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della prole non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non pretende nemmeno che esistano ostacoli di rilievo recandosi in Brasile per render visita alle sue figlie, si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di accordare un permesso di dimora a _____ e _____ per stabilirsi in Svizzera, non hanno violato l'art. 8 CEDU. 4. Sulla scorta di quanto esposto può dunque restare indecisa la questione relativa all'iter procedurale seguito dall'insorgente per farsi raggiungere dalle figlie, in quanto la risoluzione del Consiglio di Stato dev'essere comunque confermata. 5. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va dunque respinto. Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ e _____, cittadine brasiliane, sono tenute a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.